

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **941/1988** (ECLI:IT:COST:1988:941)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **09/06/1988**; Decisione del **08/07/1988**

Deposito del **28/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **10/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9216**

Atti decisi:

N. 941

ORDINANZA 8-28 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del d.P.R. 29 ottobre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Trento sul ricorso proposto dalla Cassa Rurale di Strigno contro l'Ufficio II.DD. di Borgo Valsugana, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato dalla Cassa Rurale di Strigno ed avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art. 92 d.P.R. 29 luglio 1973, n. 602, irrogata per ritardo di 78 giorni nel versamento all'Esattoria delle ritenute IRPEF su interessi di depositi e conti correnti, la Commissione Tributaria di I grado di Trento, con ordinanza del 15 maggio 1987 (R. O. n. 45/88), sollevava, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale del citato art. 92;

che, ad avviso della Commissione, detta norma, parificando l'omesso ed il ritardato versamento delle ritenute, contrasterebbe con il principio di uguaglianza, e violerebbe la direttiva impartita dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 (il quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni alla effettiva entità delle violazioni), ponendosi in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con sentenza n. 132 del 1988, alla stregua del rilievo che, poiché l'impugnato art. 92 differenzia l'ammontare della soprattassa in questione a seconda che il versamento della ritenuta sia stato effettuato entro i tre giorni dalla scadenza ovvero sia stato ritardato ulteriormente, la pretesa di "introdurre un'ulteriore differenziazione fra il ritardo oltre i tre giorni e l'omissione del versamento trova ostacolo nell'impossibilità per questa Corte di dettare una disciplina positiva della materia, sostituendosi al legislatore in scelte discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono";

che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare degli interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973);

che nell'ordinanza di rimessione non si rinvergono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la decisione menzionata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione Tributaria di I grado di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.